



# COMUNE DI VILLALFONSINA

## Provincia di Chieti

C.A.P. 66020

☎ 0873/900280 ☎ 0873/909063

e-mail: [comvilla@tin.it](mailto:comvilla@tin.it)

PEC: [comunevillalfonsina@postecert.it](mailto:comunevillalfonsina@postecert.it)

P.IVA 00240830695

Cod. Fisc. 00240830695

### ORDINANZA SINDACALE N° 11 DEL 03.04.20210

**Oggetto: ordinanza contingibile e urgente - Proroga dell'ordinanza n° 9 di chiusura al pubblico dei cimiteri comunali.**

#### IL SINDACO

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'articolo 3.

Visto il D.L. 02/03/2020, n. 9, avente ad oggetto: " Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", ed in particolare l'art. 35, ove si prevede che : " A seguito dell'adozione delle misure statali di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 non possono essere adottate e, ove adottate sono inefficaci, le ordinanze sindacali contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza predetta in contrasto con le misure statali".

Visto, in particolare, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 8 marzo 2020, avente ad oggetto "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19".

Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sia sul territorio nazionale sia, all'interno del territorio della Regione Abruzzo.

Dato atto che nel DPCM 8 marzo 2020, si dispongono le seguenti misure di prevenzione di carattere generale: "di evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute".

Considerato che lo stesso DPCM pone come obiettivo di carattere generale evitare il formarsi di assembramenti di persone e, più in generale, evitare ogni occasione di possibile contagio che non sia riconducibile a esigenze specifiche o ad uno stato di necessità.

Vista altresì l'ordinanza del Presidente della Regione Abruzzo n. 1 del 26.2.2020 con la quale, in ragione della diffusività del virus ed in considerazione delle condizioni di estrema urgenza e necessità, sono state emanate misure di carattere preventivo e precauzionale volte al contenimento del rischio di contagio della popolazione.

Visto il DPCM dell'11.03.2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale pubblicato sulla G.U.R.I." pubblicato sulla G.U.R.I. - serie generale n. 64 del 11/03/2020.

Visto il DPCM dell'22.03.2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale pubblicato sulla G.U.R.I." pubblicato sulla G.U.R.I. - serie generale n. 76 del 22/03/2020.

Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale e regionale.

Verificata la necessità dell'assunzione immediata di ogni misura di contenimento dell'epidemia mediante l'adozione di misure coerenti con l'impostazione e gli obiettivi del DPCM 11.03.2020.

Ritenuto, quindi, di disporre, la chiusura al pubblico del cimitero comunale, sino al giorno 3 Maggio p.v. incluso, garantendo, comunque, i servizi di trasporto, ricevimento, inumazione, tumulazione delle salme.

Richiamato il comma 4, dell'art. 50, del D. lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Visto, inoltre, il comma 5 dell'art. 50 del D.lgs. n. 267/2000 (TUEL), che stabilisce che il Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, adotta ordinanze contingibili e urgenti, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica.

### **ORDINA**

- la proroga dell'ordinanza n. 9 del 17.03.2020 con la conseguente chiusura al pubblico del cimitero comunale sino al giorno 3 Maggio p.v. incluso, garantendo, comunque, la erogazione dei servizi di trasporto, ricevimento, inumazione, tumulazione delle salme.

### **DISPONE**

- l'apertura del cimitero solo in caso di decessi;  
- in caso di necessità, la disponibilità della camera mortuaria del cimitero per il ricevimento e la custodia temporanea di feretri provenienti da strutture sanitarie cittadine o provinciali.

La presente ordinanza è comunicata alla locale stazione dei Carabinieri.

Copia della presente ordinanza è pubblicata all'albo pretorio on-line

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni.

Villalfonsina, li 03.04.2020

